



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore ANDRIA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 2011**

Istituzione del programma annuale «Città italiana della cultura»

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge mira ad introdurre nel nostro Paese il programma annuale «Città italiana della cultura».

La proposta si ispira all'esperienza, ormai quasi trentennale, del programma della Commissione europea «Città europea della cultura», poi con la riforma del 1999 denominato «Capitale europea della cultura» che ha interessato, per il nostro Paese, Firenze nel 1986, Bologna nel 2000 e Genova nel 2004.

All'Italia toccherà di nuovo per l'anno 2019 la «Capitale europea della cultura», già numerose città e territori stanno compiendo ragguardevoli sforzi di programmazione strategica territoriale in vista della designazione della città vincitrice, che verrà stabilita nel 2015.

In linea con il programma «Capitale europea della cultura» (ECoC), il presente disegno di legge si propone di stimolare una «cultura della progettazione integrata» e della pianificazione strategica; l'obiettivo è sollecitare le città e i territori a considerare lo sviluppo culturale quale paradigma del proprio progresso economico locale e di una maggiore coesione sociale.

Indubbiamente, infatti, l'elemento culturale può costituire un propulsore eccezionale dello sviluppo, laddove la recente crisi ha dimostrato che taluni modelli economici e finanziari non possono più garantire equità e benessere per la cittadinanza.

Non si tratta tuttavia di sfruttare meramente il titolo di «Città italiana della cultura» a fini di *marketing* territoriale, per incrementare un turismo che dia effetti immediati in termini di occupazione e reddito, ma di assicurare una stabilità nel medio e lungo

periodo rispetto agli stravolgimenti nel panorama geopolitico mondiale.

Oltre ai grandi eventi, le città e i territori devono essere incoraggiate ad integrare le proprie offerte culturali, nonché a valorizzare e sviluppare le industrie culturali e creative: queste ultime, secondo il Libro Verde sulle industrie creative della Commissione europea (aprile del 2010), rappresentano il comparto produttivo a più alto tasso di crescita, che può dare ottimi risultati in termini occupazionali e di generazione di flussi economici e finanziari, nel medio e lungo periodo. Il comparto delle industrie culturali e creative, peraltro, sarà privilegiato anche nel prossimo ciclo di programmazione europea 2014-2020 che, riunificando vecchi programmi, lancerà il programma *Creative europe* destinando a questa azione circa 1,8 miliardi di euro.

La nomina di «Città italiana della cultura», dunque, può favorire processi di riqualificazione e di rigenerazione urbana, di sviluppo economico centrato sulle industrie culturali e creative, di coesione sociale attraverso processi partecipativi di integrazione e di dialogo interculturale.

Già il governo britannico, muovendo dalla positiva esperienza di Liverpool «Capitale della cultura europea» nel 2008, ha promosso il programma «Città britannica della cultura» sottolineando le straordinarie potenzialità di sviluppo del modello ECoC.

L'impatto economico di Liverpool 2008, infatti, (7.000 eventi, 7.000 occupati nelle industrie creative e 10.000 artisti nazionali ed internazionali coinvolti) restituisce un'immagine chiara del successo della programmazione ECoC in tale contesto. Infatti, durante l'anno ECoC, i 9,7 milioni di visite addizionali (di cui il 26 per cento rappresentate da prime visite da parte di turisti internazionali)

e che hanno occupato quasi l'80 per cento di capacità ricettiva, hanno generato un impatto economico di 954,9 milioni di sterline (di cui 753,8 milioni di sterline di spesa diretta e 201 milioni di spesa indiretta) a fronte di un investimento complessivo di 130 milioni di sterline (di cui circa 103 milioni di fondi pubblici al netto del co-finanziamento comunitario di 809.000). L'incremento dei flussi turistici riconducibili al programma si è attestato su livelli consistenti: + 34 per cento per le visite a Liverpool rispetto al 2007, + 20 per cento di arrivi nelle destinazioni della regione Merseyside rispetto ad incrementi dell'1 per cento o del 4 per cento delle altre aree del Nord-est e un + 4 per cento nel numero di pernottamenti rispetto ad una contrazione del 7 per cento della confinante regione del Greater Manchester.

Tali risultati sono stati raggiunti grazie alla creazione di una rete estesa di *partnership* tra il settore pubblico, il settore privato ed il settore *non-profit*, che ha contribuito a riposizionare la cultura al centro di un'agenda trasversale di interventi pubblici. Un approccio che si è tradotto in un livello di *sponsorship* senza precedenti, garantendo un livello di risorse pari a 22,4 milioni di sterline, oltre ai 4,1 milioni di sterline di incassi da sbigliettamento.

Ulteriore peculiarità del programma di Liverpool 2008 consiste nell'aver inserito l'anno di designazione a Capitale europea della cultura all'interno di una «storia di rigenerazione» di più ampio respiro estesa a 6 anni di pianificazione strategica (dal 2008 al 2013), con l'ambizione di realizzare un articolato programma culturale nei confronti del quale la comunità locale potesse maturare un profondo senso di *ownership*.

In questo schema, il processo di pianificazione strategica a base culturale, tipico del modello «Capitali europee della cultura», può essere adattato e reinterpretato come l'esercizio di un'opzione di rigenerazione urbana e di riappropriazione di una cittadinanza attiva che, agendo sul vettore della

coesione e dello sviluppo territoriale partecipato (così come testimoniato dal rapporto *European cities and capitals of culture*, Robert Palmer/*RAE Associates*, agosto 2004), contribuisce alla crescita economica e alla lotta all'esclusione sociale. Dalle migliori esperienze europee, infatti, emerge la positività del metodo di pianificazione strategica che, ponendo al centro dello sviluppo urbano un progetto culturale, è in grado di integrare altre dimensioni di intervento, dall'urbanistica alla mobilità, dalla riconversione di spazi industriali dismessi all'intervento sulle periferie, stimolando attività centrate sulla cultura e sulla creatività e coinvolgendo attivamente la società civile.

L'occasione del programma nazionale «Città italiana della cultura» può, dunque, costituire per le nostre città un momento significativo di riqualificazione di zone urbane dismesse, di promozione di nuove filiere economiche legate alle industrie culturali e creative, di rivitalizzazione della società civile, per rinvigorire un'economia stagnante, ottenere un riconoscimento internazionale, migliorare significativamente la reputazione della città, attrarre investimenti e talenti creativi, non solo e non tanto per le città che si vedranno assegnare il titolo, ma anche per tutte quelle che produrranno comunque uno sforzo progettuale integrato, soffermandosi dunque a riflettere sulle potenzialità e gli scenari possibili per il proprio sistema economico e sociale. Il vero valore di questo disegno di legge risiede, infatti, proprio nella diffusione della «cultura della progettazione integrata».

A riguardo della copertura finanziaria del Programma, essa verrà sostenuta da quella quota di proventi della società Lottomatica destinati alla valorizzazione culturale, così come previsto dall'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Ulteriori fonti di finanziamento potranno essere individuate dal Ministero per i beni e le attività culturali e, in considerazione della rilevanza che il programma assegna

alle industrie culturali e creative, dal Ministero dello sviluppo economico. Infine, per un programma d'azione centrato sulla cultura, sulla creatività e sull'innovazione potranno rinvenirsi ulteriori risorse anche tramite Arcus S.p.a. (Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo) e per le Fondazioni di origine bancaria.

Nel merito, all'articolo 1 del presente disegno di legge è individuato l'obiettivo del Programma annuale «Città italiana della cultura» nella valorizzazione della ricchezza culturale delle città italiane. Nell'articolo 2

è specificata la finalità del suddetto Programma, la quale consiste nella nomina di una «Città italiana della cultura».

Nell'articolo 3, al comma 2, sono determinati i principi ai quali dovranno ispirarsi le modalità di presentazione delle candidature e del processo di nomina a «Città italiana della cultura».

Infine, all'articolo 4, sono individuate le fonti di finanziamento del Programma nei proventi della società Lottomatica destinati alla valorizzazione culturale.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Oggetto)*

1. La presente legge istituisce il Programma annuale «Città italiana della cultura», di seguito denominato «Programma».

2. Il Programma si propone l'obiettivo di valorizzare la ricchezza culturale delle città italiane e di fornire ad esse un volano di crescita sociale ed economica, attraverso la realizzazione di grandi eventi culturali e lo sviluppo di industrie culturali e creative.

## Art. 2.

*(Ambito di intervento del Programma)*

1. Il Programma è finalizzato alla nomina, con cadenza annuale, di una «Città italiana della cultura».

2. Le candidature a «Città italiana della cultura» sono presentate al Ministero per i beni e le attività culturali. Esse possono essere avanzate da comuni, Unioni di comuni, Città metropolitane, per conto della regione di appartenenza.

## Art. 3.

*(Funzionamento del Programma)*

1. Le modalità della presentazione delle candidature di cui all'articolo 2, comma 2, e del processo di nomina a «Città italiana della cultura» sono definite con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi

dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Le modalità di cui al comma 1 si ispirano ai seguenti principi:

*a)* qualità e innovatività del progetto culturale presentato;

*b)* previsione di linee di sviluppo locale che superino la dimensione di breve periodo;

*c)* valorizzazione delle industrie culturali e creative e delle relative filiere produttive;

*d)* coinvolgimento di *partner* privati sia nei contenuti della candidatura che nel finanziamento di essa.

#### Art. 4.

##### *(Dotazione finanziaria del Programma)*

1. Il Programma è finanziato con le risorse derivanti dai proventi della società Lottomatica destinati alla valorizzazione culturale, ai sensi dell'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.



